

Ordinanza dell'Assemblea federale concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione del procuratore generale della Confederazione e dei sostituti procuratori generali

173.712.23

del 1° ottobre 2010 (Stato 1° gennaio 2022)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 22 capoverso 1 della legge del 19 marzo 2010¹ sull'organizzazione delle autorità penali (LOAP);

visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 20 maggio 2010²;

visto il parere del Consiglio federale del 4 giugno 2010³,

decreta:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro e la retribuzione del procuratore generale della Confederazione e dei sostituti procuratori generali della Confederazione.

Sezione 2: Costituzione e risoluzione del rapporto di lavoro

Art. 2 Costituzione del rapporto di lavoro

¹ Il rapporto di lavoro sorge in forza della decisione di nomina dell'Assemblea federale, fermo restando l'accordo dell'interessato.

² I dettagli del rapporto di lavoro (inizio, stipendio iniziale, previdenza professionale) sono determinati dalla Commissione giudiziaria di regola prima dell'elezione e con riserva della stessa.

Art. 3 Giuramento e promessa solenne

¹ Prima di entrare in carica, il procuratore generale e i sostituti procuratori generali giurano o promettono solennemente di adempiere coscienziosamente il loro dovere.

² Prestano giuramento o promessa solenne dinanzi all'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione (autorità di vigilanza).

RU 2010 4545

¹ RS 173.71

² FF 2010 3601

³ FF 2010 3629

Art. 4 Durata della carica

¹ La durata della carica è disciplinata dall'articolo 20 capoverso 3 LOAP.

² Il procuratore generale e i sostituti procuratori generali che compiono 68 anni lasciano la carica alla fine dell'anno civile.⁴

³ I seggi divenuti vacanti sono riassegnati per il resto del periodo.

Art. 5 Disdetta

¹ Il procuratore generale e i sostituti procuratori generali possono disdire il rapporto di lavoro per la fine di ogni mese con un termine di disdetta di sei mesi.

² In singoli casi, la Commissione giudiziaria può accordare un termine di disdetta più breve se nessun interesse essenziale vi si oppone.

Sezione 3: Retribuzione**Art. 6** Stipendio

¹ Il procuratore generale della Confederazione è classificato nella classe di stipendio 36 e i sostituti procuratori generali nella classe di stipendio 33 secondo l'articolo 36 dell'ordinanza del 3 luglio 2001⁵ sul personale federale (OPers).

² La Commissione giudiziaria determina lo stipendio iniziale. Al riguardo tiene conto dell'età, della formazione e dell'esperienza professionale e di vita del candidato, nonché della situazione sul mercato del lavoro.

³ Lo stipendio aumenta il 1° gennaio di ogni anno del tre per cento dell'importo massimo della classe di stipendio fino a raggiungere tale importo massimo.

⁴ Non sono versati premi di prestazione secondo l'articolo 49 OPers.

Art. 7 Indennità di residenza, compensazione del rincarò, assegno familiare, assegno per l'assistenza a congiunti

L'indennità di residenza, la compensazione del rincarò, l'assegno familiare e l'assegno per l'assistenza a congiunti sono disciplinati dalle disposizioni concernenti i rapporti di lavoro del personale federale.

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 616; FF 2021 997, 1209).

⁵ RS 172.220.111.3

Sezione 4: Prestazioni sociali

Art. 8

¹ Le prestazioni che il datore di lavoro versa in caso d'impedimento al lavoro dovuto a malattia, infortunio, invalidità, servizio militare, servizio di protezione civile, servizio civile e maternità, nonché le prestazioni che il datore di lavoro versa ai superstiti in caso di decesso, sono disciplinate dalle disposizioni concernenti i rapporti di lavoro del personale federale.

² Sino al compimento del 65° anno d'età, il procuratore generale e i sostituti procuratori generali sono assicurati presso la cassa di previdenza della Confederazione PUBBLICA contro le conseguenze economiche di vecchiaia, invalidità e morte.⁶

³ Su richiesta dell'interessato, la previdenza per la vecchiaia è mantenuta dopo il compimento del 65° anno d'età e sino alla fine del rapporto di lavoro, ma al massimo sino alla fine dell'anno civile in cui egli compie il 68° anno d'età. In tal caso, il Ministero pubblico della Confederazione finanzia i contributi di risparmio del datore di lavoro.⁷

Sezione 5: Grado di occupazione, vacanze e congedi

Art. 9 Grado di occupazione

Il procuratore generale e i sostituti procuratori generali esercitano la loro attività a tempo pieno.

Art. 10 Vacanze

¹ Ogni anno civile il procuratore generale e i sostituti procuratori generali hanno diritto a:

- a. 5 settimane di vacanza fino all'anno civile in cui compiono il 49° anno d'età;
- b. 6 settimane di vacanza a partire dall'anno civile in cui compiono il 50° anno d'età;
- c. 7 settimane di vacanza a partire dall'anno civile in cui compiono il 60° anno d'età.

² Di regola, le vacanze devono essere prese nel corso dell'anno civile in cui nasce il diritto. Se non è possibile, devono essere prese l'anno successivo.

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 616; FF 2021 997, 1209).

⁷ Introdotto dal n. I dell'O dell'AF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 616; FF 2021 997, 1209).

Art. 11 Congedo

¹ Su richiesta, l'autorità di vigilanza può concedere un congedo al procuratore generale e ai sostituti procuratori generali.

² Nell'esame della richiesta, l'autorità di vigilanza tiene conto delle disposizioni concernenti il congedo del personale federale.

Sezione 6: Rimborso delle spese**Art. 12**

¹ Al procuratore generale e ai sostituti procuratori generali sono rimborsate le spese supplementari sostenute nell'esercizio della loro funzione.

² Gli importi stabiliti dal Dipartimento federale delle finanze per il personale federale si applicano in analogia per:

- a. pasti, alloggio e viaggi;
- b. viaggi di servizio all'estero;
- c. partecipazione a conferenze internazionali;
- d. trasloco per motivi di servizio;
- e. spese di rappresentanza.

Sezione 7: Obblighi**Art. 13** Domicilio

Il procuratore generale e i sostituti procuratori generali devono avere domicilio in Svizzera.

Art. 14 Segreto d'ufficio

¹ Il procuratore generale e i sostituti procuratori generali sono tenuti a mantenere il segreto d'ufficio sui fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio della loro funzione.

² L'autorità di vigilanza è considerata autorità superiore competente per sciogliere dal segreto d'ufficio (art. 320 n. 2 del Codice penale⁸).

⁸ RS 311.0

Sezione 7a:⁹ Indennità in caso di risoluzione del rapporto di lavoro

Art. 14a

¹ In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, e se la situazione lo giustifica, l'autorità di vigilanza può versare al procuratore generale o ai sostituti procuratori generali un'indennità pari al massimo a uno stipendio annuo. Tiene conto in particolare dell'età, della situazione personale e professionale, della durata dell'impiego e delle circostanze della risoluzione del rapporto di lavoro.

² Il versamento dell'indennità necessita dell'approvazione della Delegazione delle finanze delle Camere federali.

³ Il versamento di un'indennità è escluso se il procuratore generale o il sostituto procuratore generale:

- a. lascia la funzione poiché raggiunge l'età ordinaria di pensionamento;
- b. è stato destituito o non è stato rieletto per aver violato gravemente i doveri d'ufficio; o
- c. di propria iniziativa ha disdetto il rapporto di lavoro o non si candida alla rielezione.

⁴ L'indennità è versata sotto forma di prestazione in capitale.

⁵ Il beneficiario deve restituire tutta o parte dell'indennità se:

- a. inizia un nuovo rapporto di lavoro entro un anno dalla risoluzione del rapporto di lavoro; e
- b. l'autorità di vigilanza ritiene opportuno chiederne la restituzione tenendo conto dell'ammontare dell'indennità, del numero di mesi trascorsi senza rapporto di lavoro e dell'importo del nuovo stipendio.

Sezione 8: Entrata in vigore

Art. 15

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.

⁹ Introdotta dal n. I 2 dell'O dell'AF del 19 giu. 2015 concernente l'indennità in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, in vigore dal 1° lug. 2015 e applicabile per la prima volta alle elezioni a partire dal 2015 (RU 2015 2057; FF 2015 1861, 1885).

